



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

(in attuazione dell'art. 24 della legge n. 240/2010)

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, delle disposizioni ministeriali e statutarie in materia e in linea con i principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

Art. 2

Tipologie contrattuali

1. Il rapporto di lavoro tra l'Università e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. L'Università provvede altresì alla copertura assicurativa espressamente prevista dalla legge. Esso è finalizzato allo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, e di ricerca – anche nel contesto di uno specifico progetto o programma – secondo i contenuti, i tempi, le modalità e nell'ambito del settore scientifico disciplinare indicato nel bando.

2. Il bando può prevedere contratti appartenenti alle seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno oppure definito, prorogabili una sola volta e per un massimo di due anni previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

b) contratti di durata triennale non rinnovabili, in regime di impegno a tempo pieno oppure definito, riservati ai candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge n. 240/10, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/10, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 230 del 2005.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e 200 ore per quello a tempo definito.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti a tempo determinato, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con

gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 3

Contratti su specifici programmi o progetti di ricerca

1. Per i soli contratti di tipologia a) l'Università può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell'ambito di Programmi di ricerca e sviluppo tecnologico finanziati dall'Unione Europea o da qualificati organismi internazionali. La durata di tali contratti, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava interamente sul finanziamento assegnato dall'UE.
2. Ai ricercatori assunti ai sensi del predetto comma è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri ricercatori a tempo determinato salvo che, per la parte economica, il bando di concorso non stabilisca diversamente.
3. I ricercatori di cui al presente articolo stipulano il contratto di lavoro a tempo determinato con riferimento alle modalità indicate all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e sulla base della programmazione triennale circa la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali richiesta ai sensi di legge e la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, e dall'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, i contratti di cui all'art. 2 sono finanziati: a) con fondi propri dell'Università, dei Dipartimenti oppure di altre strutture di ricerca b) con fondi derivanti da soggetti terzi, pubblici o privati, nel quadro di specifici rapporti contrattuali o convenzionali con l'Università, i Dipartimenti oppure le altre strutture di ricerca.
2. Il finanziamento esterno del posto di ricercatore di tipologia b) non potrà essere inferiore al costo quindicennale. Più precisamente l'ente finanziatore, oltre a garantire il finanziamento per la durata triennale del contratto si impegna altresì a finanziare gli oneri residui nell'ipotesi in cui il trattatista consegua la valutazione positiva di cui al comma 5 dell'art. 24 della Legge n. 240/10.
3. Nel caso in cui il finanziatore esterno scelga di corrispondere il finanziamento in rate dovrà consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'intero finanziamento.

Art. 5

Attivazione della procedura di selezione

1. La procedura selettiva è indetta con decreto rettorale emanato previa delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico sulla copertura finanziaria, tenuto conto della programmazione triennale.
2. Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico deliberano su proposta dei Dipartimenti.
3. La proposta di procedura selettiva del Dipartimento deve indicare:
 - a) la tipologia di contratto, la durata, il regime di impegno a tempo pieno o definito e l'eventuale prorogabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 2;
 - b) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) il programma delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca;
 - d) gli obiettivi di produttività scientifica (pubblicazioni, convegni, altre tipologie di prodotti...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
 - e) la sede di svolgimento delle attività;
 - f) l'eventuale indicazione dello specifico progetto e/o programma di ricerca cui è collegato il contratto e di tutte le informazioni necessarie alla relativa univoca individuazione;
 - g) la relazione tra la durata temporale degli eventuali progetti e/o programmi di ricerca e il contratto di cui si chiede l'attivazione allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
 - h) la copertura finanziaria con indicazione della fonte di finanziamento e della sua consistenza in relazione al compenso contrattuale proposto;
 - i) la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010 per i contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3.
 - l) gli eventuali requisiti di ammissione alla procedura selettiva ulteriori a quelli prescritti dall'art. 5;
 - m) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare. In ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici;
 - n) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
 - o) le modalità con cui il ricercatore sarà tenuto, periodicamente e al termine del contratto, a rendicontare i risultati del lavoro svolto.
4. Il bando è pubblicato nell'Albo e sul sito dell'Ateneo unitamente al profilo redatto in lingua inglese, e trasmesso al MIUR e all'Unione europea ai fini della pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali e in forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana - 4^a serie speciale concorsi.
5. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana - 4^a serie speciale concorsi.

Art. 6

Requisiti di partecipazione alla procedura di valutazione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione, salva la previsione di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) e all'art. 29, comma 5, della Legge n. 240/2010, i candidati italiani o stranieri in

possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero per i settori interessati del diploma di specializzazione medica.

2. I contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/10 sono riservati ai candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge n. 240/10, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/10, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

3. Non sono ammessi alla procedura di selezione:

a) i professori universitari di prima e di seconda fascia, nonché i ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;

b) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

c) coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010, presso l'Università degli Studi del Molise o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con provvedimento rettorale notificato all'interessato.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La commissione è nominata con decreto del Rettore, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, secondo quanto previsto dal successivo comma 4. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e, contestualmente, sul sito di Ateneo all'apposita pagina dedicata al Reclutamento. Eventuali istanze di riconsiliazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte dei candidati devono essere presentate nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina sull'Albo Ufficiale di Ateneo. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine di 15 giorni decorre dalla sua insorgenza. La Commissione è composta da tre professori ordinari e/o associati afferenti al settore

concorsuale o ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando. Almeno due componenti su tre devono essere esterni all'Università degli Studi del Molise.

2. Un componente è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento; due componenti sono individuati a seguito di sorteggio, effettuato dal Responsabile del procedimento alla presenza dell'Ufficiale rogante di Ateneo, da una lista di quattro docenti proposti dal Consiglio di Dipartimento, anche stranieri purché inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto del bando. La composizione della commissione è determinata dall'ordine di sorteggio; i docenti che non rientrano nella commissione sono considerati componenti supplenti secondo l'ordine dello stesso. In caso di componenti stranieri, all'atto della proposta, il Dipartimento interessato accerta l'equivalenza della qualifica ricoperta nell'ordinamento di appartenenza a quella di professore ordinario o associato.

3. Per assicurare l'elevata qualificazione scientifica, i componenti della commissione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla delibera ANVUR n. 132/2016, punto 2, lettera a). Tutti i componenti devono aver ottenuto la valutazione positiva ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/10.

4. All'atto della nomina, tutti i componenti devono dichiarare mediante autocertificazione, oltre al possesso dei suddetti requisiti, l'insussistenza di conflitto di interessi con l'Università degli Studi del Molise. Devono inoltre autocertificare l'insussistenza di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. La Commissione può lavorare anche in modalità telematica a distanza purché ciò avvenga con l'uso di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la collegialità delle decisioni, la sicurezza delle informazioni scambiate.

6. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo erogati nel caso in cui la procedura si svolge presso le sedi dell'Università del Molise. I componenti della Commissione esterni all'Ateneo possono usufruire esclusivamente di rimborso spese e i relativi oneri sono a carico delle strutture richiedenti.

7. La Commissione individua al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

8. La Commissione assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.

9. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione.

Art. 8

Modalità e criteri di valutazione

1. La Commissione valuta i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri di cui al comma 2 lettera c) della Legge n. 240/2010 e riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro 25.5.2011, n. 243.

2. A seguito di una valutazione preliminare del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione ammette un quinto dei candidati comparativamente più meritevoli, e comunque non inferiore a sei unità alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, nonché alla prova orale di conoscenza della lingua straniera richiesta. I candidati sono tutti ammessi alla discussione e alla prova orale di lingua tutti i candidati qualora il loro numero sia pari oppure inferiore a sei.

3. Dopo la discussione, la Commissione assegna quindi un punteggio a ciascun titolo ed a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati ed esprime un giudizio sulla prova orale di lingua straniera secondo i criteri fissati nei commi precedenti e, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, individua a maggioranza il candidato idoneo.

4. La Commissione può lavorare anche in modalità telematica a distanza purché ciò avvenga con l'uso di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la collegialità delle decisioni, la sicurezza delle informazioni scambiate.

5. In caso di rinuncia del candidato idoneo entro la data di decorrenza del contratto, il Dipartimento ha la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione, sempre con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, una proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito.

Art. 9

Conclusione dei lavori della Commissione

1. Le commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.

4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore, entro trenta giorni dalla consegna. Il decreto di approvazione degli atti e i giudizi collegiali della Commissione sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

5. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33.

Art. 10

Chiamata dei ricercatori

1. Il candidato giudicato idoneo dalla Commissione è assunto come ricercatore sulla base della proposta di chiamata del Dipartimento competente deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 11

Contratto di lavoro

1. Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato l'Amministrazione invita l'interessato a presentare entro trenta giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti nonché quella prevista dal bando.

2. Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:

- la data di inizio e il termine finale del rapporto di lavoro;
- il regime di impegno;
- il numero di ore da dedicare alle attività didattiche e di ricerca;
- il trattamento economico complessivo, ivi compreso quello previdenziale e assistenziale;

- il Dipartimento di afferenza;
- il settore scientifico disciplinare di pertinenza del programma delle attività didattiche e di ricerca da svolgere;
- le modalità di verifica dell'attività svolta.

3. Il contratto prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali, il mancato rifinanziamento esterno dei progetti comporta la risoluzione del contratto di lavoro.

Art. 12

Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 15.12.2011, n. 232, adottato a norma dell'art. 8, commi 1 e 3, della Legge n. 240/2010, il trattamento economico spettante dei titolari dei contratti di cui all'art. 2, lettera a) e b) è corrisposto, a seconda del regime di impegno a tempo pieno o definito, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della Legge n. 240/2010, secondo i parametri indicati nella tabella di cui all'allegato 3 del sopracitato D.P.R. 232/2011.

Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b) il trattamento annuo lordo omnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%.

2. Nel caso di convenzionamento con il SSN, ai titolari di contratti di cui sopra spetta inoltre, il trattamento economico connesso all'attività assistenziale svolta.

3. I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 13

Incompatibilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della Legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.

2. Per le attività compatibili si applica, per quanto non modificato dalla Legge n. 240/2010, la normativa prevista per i ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 1 della Legge 158/1987.

3. I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili con analoghi contratti benché stipulati in alte sedi universitarie, né con la fruizione di borsa per il dottorato di ricerca, né con gli assegni di ricerca o con borse post laurea.

4. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 nonché dal regolamento di Ateneo in materia.

5. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 14

Cessazione del rapporto

1. Il rapporto di lavoro cessa:
 - a) alla scadenza del contratto;
 - b) per recesso del ricercatore;

- c) per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- d) per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
- e) per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dal Dipartimento di afferenza. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo lavorato.

Art. 15

Valutazione delle attività ai fini della proroga biennale

1. L'eventuale proroga del contratto triennale di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/10, per una sola volta e per soli due anni, avviene previa valutazione positiva dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto con le modalità indicate nel D.M. 24.5.2011, n. 242.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata può proporre, con il consenso dell'interessato, nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la proroga dello stesso sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca. La proposta di rinnovo deve contenere le informazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h) del comma 3, art. 4, del presente Regolamento.
3. L'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata da un'apposita Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento di afferenza del Ricercatore, sulla base di una relazione, corredata da curriculum vitae, predisposta dal predetto Dipartimento.
4. La valutazione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

emanato con D.R. n. 294 del 23 aprile 2020

(Regolamento che annulla e sostituisce il precedente emanato con D.R. n. 820 del 24 settembre 2018)